

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00173/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 173 del 2017, proposto da:

Pietro Paolo Santini, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Ruscitti, con domicilio eletto presso il suo studio in Avezzano, via Trieste, 4;

contro

Regione Abruzzo, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

nei confronti di

Luigi Listorti, Valeriano A. Cocco, Michele Bucci non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione:

- della Deliberazione n. 95 adottata il 28 febbraio 2017 dalla Giunta Regionale, avente ad oggetto “Approvazione graduatoria di merito definitiva – concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo – art. 11, comma 3, D.L. 24.01.2012, n 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii”

pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 11 del 15 marzo 2017, nonché

- di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali all'atto sopra indicato ed in particolare degli atti e dei verbali della Commissione Esaminatrice all'uopo istituita.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva del concorso pubblico straordinario per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo, approvata con deliberazione di Giunta regionale 28 febbraio 2017, n. 95;

Ritenuti sussistere i presupposti di cui all'art. 41, comma 4, c.p.a. per disporsi la notificazione del ricorso per pubblici proclami (stante l'elevato numero di controinteressati e la difficoltà di reperirne gli attuali indirizzi), da eseguirsi attraverso le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo dal quale risulti:

I.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

II.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

III.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

IV.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti

collocati nella graduatoria del concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, indetto con bando approvato con deliberazione di Giunta regionale 26 novembre 2012, n.775;

V.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it;

VI.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

VII.- il testo integrale del ricorso.

B.- In ordine alle prescritte modalità, la Regione Abruzzo ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato (al punto IV), su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it.

Si prescrive, inoltre, che la Regione Abruzzo:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita ed, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €200,00 (euro duecento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

ritenuto di fissare, per la trattazione della domanda cautelare, la camera di consiglio del 11 ottobre 2017;

riservata ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima):

- a) ordina l'integrazione del contraddittorio nei termini indicati in motivazione;
- b) fissa, per la trattazione della domanda cautelare, la camera di consiglio dell'11.10.2017.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Amicuzzi, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere

Lucia Gizzi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Lucia Gizzi

IL PRESIDENTE
Antonio Amicuzzi

IL SEGRETARIO